

Disciplinare per l'iscrizione in uno specifico elenco regionale di liberi professionisti e dipendenti pubblici qualificati a costituire il Collegio Consultivo Tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche ai sensi dell'art.6 della Legge n.120 del 11/11/2020 e del Decreto del MIMS n.12 del 17/01/2022".

I. Generalità

L'elenco oggetto del presente atto è stato istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1 del D.L.76/2020 convertito in L. 120/2020 (di seguito DL semplificazioni), secondo il quale la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico era obbligatoria *"fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016"*. Il Collegio Consultivo Tecnico è chiamato ad assistere per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione dei contratti di un lavoro pubblico, ai sensi del D.lgs 50 /2016 e s.m.i..

Il Collegio Consultivo Tecnico può essere, invece, costituito facoltativamente per la fase antecedente alla esecuzione del contratto, e ciò avviene contestualmente all'avvio delle attività di indizione delle procedure di gara. In tali casi, il Collegio fornisce attività di supporto alle attività di gara finalizzato a risolvere le problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura che dovessero insorgere anche nella fase antecedente all'esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In questa ipotesi, le funzioni di componente del Collegio nominato per le attività di "supporto" alle attività di gara non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato per la fase dell'esecuzione.

I membri del Collegio nominato per la fase dell'esecuzione vengono scelti dalle parti, ovvero l'amministrazione da un lato e l'appaltatore dall'altro, i quali, successivamente, provvedono d'intesa a nominare un soggetto terzo con le funzioni di Presidente. Nella scelta del membro del Collegio l'amministrazione nell'ambito della propria discrezionalità provvederà quindi alla nomina del suo rappresentante. Tale attività di scelta esula dall'applicazione del codice dei contratti pubblici in quanto, l'incarico di membro del Collegio è da ritenersi di natura prettamente fiduciaria. In quanto tale, quindi la scelta fiduciaria deve avvenire nel rispetto dell'art. 4 D.Lgs 50/2016 ovvero, *"nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica"*. E' fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza di cui al D.L. 33/2013 ed i criteri indicati nei successivi paragrafi.

Proprio al fine di tutelare la trasparenza e l'imparzialità della propria scelta discrezionale, a garanzia delle parti la Regione Marche ha istituito un elenco specifico regionale da cui attingere per la designazione del componente del Collegio Consultivo Tecnico.

L'elenco è stato formalmente costituito con il Decreto n.273 del 10/12/2020 del Dirigente del Servizio Stazione

Unica Appaltante Marche e si compone di due sezioni:

A) SEZIONE ORDINARIA, in cui vengono iscritti i soggetti che assumeranno la qualifica di componente del Collegio;

B) SEZIONE SPECIALE in cui vengono iscritti coloro che assumeranno la qualifica di Presidente.

Ciascuna delle due sezioni è suddivisa, a sua volta, nei seguenti specifici settori:

- Profilo attinente al settore dell'Ingegneria;
- Profilo attinente al settore dell'Architettura;
- Profilo attinente al settore Giuridico;
- Profilo attinente al settore Economico.

L'elenco specifico regionale per la designazione del Collegio Consultivo Tecnico è sempre aperto, pertanto, ciascun soggetto interessato potrà presentare la propria domanda di iscrizione in qualsiasi momento collegandosi al seguente link <https://albisuam.regione.marche.it/iscrizioneCollegio.aspx> e compilando la relativa domanda d'iscrizione on line.

L'elenco non viene reso pubblico.

I RUP della Regione Marche, intesa quale Ente e quelli delle singole amministrazioni dell'intero territorio regionale, qualora intendono nominare il membro di propria spettanza o il Presidente di comune accordo per la Regione o per conto della singola amministrazione territoriale, devono presentare formale richiesta di consultazione dell'elenco tramite nota ID o PEC al Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche al seguente indirizzo PEC. regione.marche.suam@emarche.it

Si precisa che l'elenco degli iscritti nella relativa Sezione, nonché Settore, richiesto dal RUP verrà concesso per la singola nomina del Collegio Consultivo Tecnico. Pertanto, **non è assolutamente consentito utilizzare l'elenco per l'individuazione dei componenti di più Collegi Consultivi Tecnici ma, occorre ogni volta presentare formale richiesta come sopra descritto.**

II. Ambito oggettivo

L'ambito oggettivo di applicazione della norma in esame è riferito tanto agli appalti di lavori di opere pubbliche, ivi compresi i lavori di manutenzione straordinaria, che vengono affidati a far data dall'entrata in vigore della L. 120/2020, quanto ai contratti che sono stati banditi con le procedure previste dal nuovo codice dei contratti pubblici, ovvero a far data dal 18 aprile 2016. Sono invece **esclusi** dall'ambito applicativo della disposizione normativa i contratti aventi ad oggetto attività di lavori di manutenzioni ordinarie, e di servizi e forniture nonché quelli riferiti agli impianti tecnologici in quanto non costituiscono "opere pubbliche".

La costituzione del Collegio Consultivo Tecnico è **OBBLIGATORIA**, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche pari o sopra la soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/16; il cui valore viene determinato in relazione al valore stimato dell'appalto. Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia comunitaria; in tal caso il CCT può comunque conoscere delle questioni riguardanti l'intero contratto. Nel caso di contratti stipulati attraverso Accordi Quadro occorre distinguere se con uno o più operatori economici. Nel primo caso, l'importo di riferimento è quello dell'accordo quadro stesso, mentre nel

caso di accordi quadro con più operatori economici, l'importo di riferimento è quello dei singoli contratti attuativi. Quando un'opera invece viene affidata con appalti per lotti distinti, la costituzione obbligatoria del CCT deve avvenire con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità dei lotti.

Per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della L. 120/2020, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le parti sono tenute a stipulare un apposito "atto aggiuntivo" al contratto già stipulato.

E' invece **FACOLTATIVA** la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto semplificazioni, ovvero di quelle con importo pari o superiori alla soglia di cui all'art 35 del Codice, nonché per le opere di qualsiasi importo, nella fase antecedente l'affidamento (ante operam), ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.L. 76/2020, per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera di invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. La costituzione avviene contestualmente all'avvio delle attività di indizione delle procedure di gara. **La costituzione ante operam è raccomandata per le opere finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).**

Per i lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ivi compresi quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020, è raccomandata la sottoscrizione di un accordo, con il quale esse assumono l'impegno di costituire il CCT qualora l'importo dei lavori venga a superare la soglia comunitaria a seguito di varianti e/o modifiche contrattuali.

III. Ambito soggettivo d'iscrizione, divieti e incompatibilità

Sono ammessi all'iscrizione all'elenco gli ingegneri, gli architetti, i giuristi, gli economisti, quali:

- a) professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- b) professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- c) dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;
- d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

Non possano essere iscritti all'elenco, né far parte del Collegio Consultivo Tecnico, coloro che:

- a) hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- b) hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e) sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, essere iscritti all'elenco coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

IV. Requisiti generali e speciali

I liberi professionisti ed i dipendenti pubblici che chiedono di essere iscritti all'elenco regionale dei soggetti qualificati a costituire il Collegio Consultivo Tecnico, al momento della presentazione del documento di iscrizione devono essere in possesso di:

- ✓ **requisiti di compatibilità e moralità**. In merito si ritiene possibile mutuare quanto richiesto dall'ANAC per l'iscrizione e inserimento nell'albo dei Commissari di Gara;
- ✓ **comprovata**, esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici;
- ✓ **specifici**, conoscenza di metodi BIM;
- ✓ **conseguimento** di un dottorato di ricerca;

- ✓ **esperienza pratica e professionale** di almeno dieci anni nel settore di riferimento.

In particolare:

A) SEZIONE ORDINARIA

In questa sezione vengono iscritti i professionisti che assumeranno la qualifica di componente del Collegio Consultivo Tecnico. Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina di Presidente, purchè iscritti in entrambe le sezioni.

I soggetti per iscriversi nella Sezione Ordinaria dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. Per gli ingegneri e architetti:

- ✓ aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- ✓ iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di almeno uno dei seguenti incarichi:
 - di cui alla precedente dichiarazione;
 - di ausiliario del magistrato;
 - di consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici;
 - di collaudatore tecnico-amministrativo;
 - di componente di commissione per l'accordo bonario;
 - di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con l'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - di supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee;
- ✓ aver conseguito il titolo di dottorato e di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti.

2. Per i giuristi:

- ✓ aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- ✓ essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di almeno uno dei seguenti incarichi:
 - di cui alla precedente dichiarazione;
 - di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici;
 - di collaudatore tecnico-amministrativo;
 - di componente di commissione per l'accordo bonario;
 - di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria;
- ✓ aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

3. Per gli economisti:

- ✓ aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- ✓ essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di almeno di uno dei seguenti incarichi:
 - di cui alla precedente dichiarazione;

- di programmazione economica e finanziaria;
- di collaudatore tecnico-amministrativo;
- di componente di commissione per l'accordo bonario commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria;
- ✓ aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

B) SEZIONE SPECIALE

In questa sezione potranno iscriversi solo le figure professionali connotate da un elevato grado di specializzazione, esperienza ed autorevolezza, poiché comporta la designazione o nomina del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico. Pertanto, ai fini dell'iscrizione in tale sezione, oltre ai requisiti richiesti per lo specifico settore nella Sezione Ordinaria di cui sopra, occorre il possesso dei requisiti sotto indicati:

1. Per gli ingegneri e architetti:

- ✓ comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere:
 - di responsabile unico del procedimento;
 - di direttore dei lavori;
 - di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo;
 - presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito degli appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;
- ✓ una anzianità nel ruolo non inferiore a dieci anni, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti, nelle qualifiche sotto indicate:
 - appartenenti o già appartenenti al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
 - componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
 - professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti.

2. Per i giuristi:

- ✓ comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere:
 - di responsabile unico del procedimento;
 - di direttore dei lavori;
 - di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo;
 - presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito degli appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;
- ✓ una anzianità nel ruolo non inferiore a dieci anni, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti, nelle qualifiche sotto indicate:
 - che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni,
 - dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
 - componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
 - professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile.

3. Per gli economisti:

- ✓ comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere:
 - di responsabile unico del procedimento;
 - di direttore dei lavori;
 - di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo;
 - presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito degli appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;
- ✓ una anzianità nel ruolo non inferiore a dieci anni, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti, nelle qualifiche sotto indicate:
 - che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
 - componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
 - professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche.

Per l'iscrizione al Collegio Consultivo Tecnico **di tipo facoltativo, è richiesta una esperienza nel settore di riferimento pari a 5 anni.**

V. Procedura d'iscrizione, di variazione e di cancellazione

E' possibile presentare la propria richiesta di iscrizione all'elenco specifico regionale per la designazione dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico. La procedura di iscrizione avviene collegandosi al seguente link <https://albisuam.regione.marche.it/iscrizioneCollegio.aspx> e compilando la relativa domanda d'iscrizione on line ed allegando il curriculum vitae in formato europeo.

Gli atti inerenti la procedura di iscrizione sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Marche nel profilo "Amministrazione trasparente".

Eventuali richieste di chiarimenti è possibile contattare il referente Ing. Ivana Boaro, allo 071.8067332 o via email ivana.boaro@regione.marche.it, oppure inviare il quesito tramite PEC regione.marche.suam@emarche.it

E' onere di ciascun soggetto iscritto all'elenco comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento, eventuali variazioni intervenute nei propri dati identificativi e/o nel possesso dei requisiti richiesti. La relativa comunicazione deve avvenire tramite invio esclusivamente a mezzo PEC.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle altre vigenti disposizioni, le dichiarazioni sostitutive riferite al possesso dei requisiti di cui sopra sono verificate da parte dell'amministrazione che ha richiesto la relativa designazione del Presidente o ha utilizzato gli elenchi per individuare e nominare il proprio rappresentante. I soggetti diversi dalla Regione che utilizzano l'elenco comunicano alla struttura regionale competente alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco eventuali esiti negativi delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti consegue la cancellazione dall'elenco. I soggetti sono cancellati dall'elenco, oltre che nei casi sopra descritti, anche a seguito di istanza di cancellazione presentata dal soggetto iscritto.

VI. Composizione, nomina, costituzione e scioglimento del Collegio Consultivo Tecnico

VI.I Composizione Collegio Consultivo Tecnico

Il Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi del comma 2 del DL semplificazioni, è formato, a scelta della Stazione Appaltante, da tre o cinque componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di Presidente. La costituzione del CCT con cinque componenti è necessaria se le parti attribuiscono alle decisioni del CCT natura di lodo arbitrale ex art. 808-ter c.p.c., salvo che le parti ritengono che non ricorrono i presupposti della complessità dell'opera e della eterogeneità delle competenze. Considerata la ristrettezza dei termini decisionali, almeno uno dei membri nominati da ciascuna parte deve essere un ingegnere o un architetto competente nella materia specifica oggetto del contratto di appalto. Se nessuna delle parti ha nominato come membro un giurista, il Presidente del Collegio deve essere necessariamente scelto tra i giuristi.

In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del Presidente, la normativa prevede che questo sia designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le opere di interesse nazionale, e dalle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano o città metropolitane per le opere di rispettivo interesse, su richiesta delle Stazioni Appaltanti interessate, entro cinque giorni dal ricevimento della medesima. Per le opere di esclusivo interesse comunale il Presidente è nominato dalla Regione. Nei contratti nei quali il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è Stazione Appaltante o finanziatore dell'opera, il Presidente viene nominato dallo stesso Ministero sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Lo schema di contratto deve prevedere apposita clausola contrattuale contenente le disposizioni afferenti modalità di attivazione.

Nel caso in cui invece il RUP intende nominare facoltativamente il Collegio Consultivo Tecnico per la fase antecedente alla esecuzione del contratto, due componenti sono nominati dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei requisiti e con le modalità scelta sopra individuati ed il terzo è nominato dal MIT per opere di interesse nazionale e dalle Regioni o province Autonome o città metropolitane per le opere di interesse locale. Le funzioni di componente del Collegio nominato per le attività di "supporto" alle attività di gara non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato per la fase dell'esecuzione. Sarà necessario un accordo con l'operatore economico aggiudicatario che dovrà comunicare se intende sostituire o confermare, in tutto o in parte, i nominativi dei componenti prescelti dalla SA nella fase antecedente all'esecuzione entro il termine di dieci giorni dall'avvio dell'esecuzione.

VI.II Nomina componente e/o Presidente del Collegio Consultivo Tecnico

Non può assumere l'incarico di COMPONENTE del Consiglio Consultivo Tecnico colui che:

- a) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica sia per l'operatore economico affidatario, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento;
- b) ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
- c) si trova in una delle ipotesi di "conflitto di interesse" di cui all'articolo 42 del Codice;
- d) non è in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;

e) ricade in uno dei casi previsti dall'articolo 6, comma 8, del D.L. 76/2020.

Non può ricoprire l'incarico di PRESIDENTE del Consiglio Consultivo Tecnico colui che:

- a) si trova in una delle casistiche per cui non è possibile assumere l'incarico di componente;
- b) ha svolto, con riguardo all'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientra nei casi di riconsunzione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, regio decreto n.1443/1940.

Non può essere nominato COMPONENTE o PRESIDENTE

- a) il dipendente pubblico che:
 - i. non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del CCT;
 - ii. ricade in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.
- b) colui che abbia svolto, ovvero svolga l'incarico di Consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi all'esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT.

Possono essere **nominati come COMPONENTI** anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina di Presidente, purché iscritti in entrambe le sezioni dell'elenco regionale, ovvero Sezione A) e Sezione B).

Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i membri del Collegio Consultivo Tecnico devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità sopra elencate e/o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici, deve persistere per tutta la durata dell'incarico. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

VI.III Costituzione del Collegio Consultivo Tecnico

Il Collegio Consultivo Tecnico deve, inoltre, costituirsi ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 6:

-prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata alla data del 17 luglio 2020;

-prima dell'approvazione della variante o, comunque prima dell'esecuzione dei lavori in variante nel caso di contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, compresi quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020;

-entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data del 17 luglio 2020, nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata alla predetta data e poiché trattasi di una procedura bandita secondo le disposizioni del D.Lgs.50/2016;

-contestualmente all'avvio delle attività di indizione delle procedure di gara nel caso di costituzione facoltativa del Collegio Consultivo Tecnico per la fase antecedente alla esecuzione del contratto.

L'inottemperanza dell'obbligo di costituzione del CCT, ovvero il ritardo nella costituzione dello stesso, nel caso di affidamenti sopra la soglia comunitaria, comporta la violazione dell'obbligo ed è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della c.d. buona fede contrattuale. Ove, invece, la costituzione non sia avvenuta entro i termini dovuti, il Responsabile dell'unità organizzativa esercita il potere sostitutivo ad esso conferitogli. Nel caso di mancata designazione, la parte inadempiente potrà rivolgersi al Tribunale ordinario in cui ha sede la stazione appaltante.

VI.IV Scioglimento del Collegio Consultivo Tecnico

Il Collegio Consultivo Tecnico **dovrà essere sciolto** entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo, salvo non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo, nei casi in cui la costituzione è obbligatoria. Lo scioglimento può avvenire in qualunque momento quando la costituzione è facoltativa.

VII. Compenso del Collegio Consultivo Tecnico

Ai sensi del comma 7 dell'art. 6, primo periodo, del DL n.76/2020, i componenti del Collegio Consultivo Tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. Il compenso per i componenti del Collegio Consultivo Tecnico **non potrà complessivamente superare gli importi fissati dall'art. 6-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233.**

Il compenso riconosciuto al Collegio Consultivo Tecnico sarà determinato da una parte fissa ed una variabile. L'importo complessivo così determinato verrà diviso in parti uguali tra i componenti del Collegio Consultivo Tecnico; detto importo sarà maggiorato del 10% per il Presidente del CCT e fino ad un massimo del 20% per la segreteria tecnico amministrativa, ove nominata.

La parte fissa è proporzionata al valore dell'opera ed è calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo è ridotta del 60%. Per la parte eccedente il valore di euro 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%. La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell'attività relative alle opere comprese o finanziate in tutto o in parte dal PNRR o PNC, per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari.

Per i lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del decreto-legge n. 76/2020, e in relazione a CCT non ancora costituiti:

- ✓ qualora l'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati sia superiore al 50% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente è ridotta del 30%;
- ✓ qualora l'avanzamento dei lavori sia superiore all'85% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente è ridotta del 60%.

La parte variabile va invece corrisposta per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT. Nel caso di determinazioni o pareri a prevalente **carattere tecnico**, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, è incrementato del 25%; nel caso di determinazioni o pareri a prevalente **carattere giuridico**, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

Il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non potrà comunque superare il triplo della parte fissa, come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori.

L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile sarà determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.

Per quanto attiene la tempestività, alla luce del dettato normativo del citato comma 7 secondo il quale *“In caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo”*, sono previste le seguenti riduzioni:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse dal 16° al 30°gg dalla data di presentazione della domanda;
- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45°gg dalla data di presentazione della domanda.

In relazione al comma 8, invece, *“in caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell’assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo”*.

Il compenso per il Collegio Consultivo Tecnico va ricompreso all’interno del quadro economico della relativa procedura di gara alla voce spese imprevidite. Al fine di garantire una ragionevole certezza sulla previsione economica dell’importo da inserire, è onere del RUP determinare l’importo presunto anche in ragione dell’importo massimo da poter corrispondere ai componenti del collegio, con una ponderata previsione del numero massimo di determinazioni che potrebbero essere richieste al Collegio. Il compenso sopra riportato si intende al netto di iva e di oneri previdenziali.

Il compenso del Collegio Consultivo Tecnico sarà posto a carico delle parti in ragione del 50% ognuna. Nel caso di lavori per qualsiasi importo, nella fase antecedente l’affidamento, il compenso e le spese sono interamente a carico della Stazione Appaltante.

Il provvedimento di nomina, nonché di affidamento dell’incarico dei componenti dovrà essere sottoscritto dalla Stazione Appaltante, dall’Appaltatore e dal membro del Collegio e dovrà prevedere che, nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante provveda in danno con addebito nei confronti dell’appaltatore, nel primo pagamento utile. Nel verbale di costituzione, qualora formalmente richiesto, è riconosciuto ai componenti del CCT un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% calcolato sull’importo della propria parte fissa. L’acconto a titolo di anticipazione è recuperato progressivamente agli stati di avanzamento. La liquidazione dell’acconto è vincolata alla presentazione da parte di ciascun componente di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della stessa anticipazione.

Nel caso di scioglimento anticipato del Collegio Consultivo Tecnico o di rinuncia anticipata dell’incarico, verrà corrisposto ai/al componenti/e il relativo compenso spettante, determinato la parte fissa in proporzione ai SAL maturati rispetto al valore complessivo dell’opera, recuperando eventuali anticipi già corrisposti, mentre per la

parte variabile in relazione alle determinazioni rese o ai pareri effettivamente assunti. Analogamente, nel caso di subentro di uno o più componenti nel Collegio Consultivo Tecnico già costituito, il relativo compenso verrà erogato in proporzione all'attività effettivamente svolta; verrà, pertanto, determinato nella parte residuale della quota fissa e/o solo nella parte variabile, tenendo conto del momento in cui viene assunto l'incarico di componente del CCT.

VIII. Trattamento dei dati personali

In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) si informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti. Il Titolare del trattamento è Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: rpd@regione.marche.it.

I delegati del titolare sono il Dirigente del Settore SUAM della Regione Marche. Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali necessari per l'iscrizione all'elenco dell'operatore economico e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dal D.lgs. n. 50/2016. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti determina l'impossibilità di ammettere l'operatore economico all'iscrizione nell'elenco o la sua esclusione da questo.

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art.4, comma 1, lettere d) ed e) della Legge sulla privacy.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati agli enti dell'ambito territoriale e diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. I dati, inoltre, trattati in forma anonima, potranno essere diffusi tramite i siti internet ufficiali della Regione Marche e dei soggetti pubblici o privati cui è consentito l'utilizzo dell'elenco in forza di normative o disposizioni statali o regionali, anche in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è pari alla durata di iscrizione all'elenco. Competono all'iscritto i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento, con l'avvertimento che questa opzione comporta la mancata iscrizione o la cancellazione automatica; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati. L'iscritto ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.